

COMUNE DI PIEVE DI PELUGO

(Provincia Autonoma di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1-2023

NON SOSTANZIALE AI SENSI ART. 37 L.P. 15/2015

Adeguamento alle previsioni del
PIANO ATTUATIVO N.1 BALTERIN

Adeguamento al Piano Stralcio della Comunità di Valle:
"AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE E RETI ECOLOGICHE AMBIENTALI,
arie agricole ed agricole di pregio provinciale"

NORME DI ATTUAZIONE

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI VARIANTE

TESTO DI RAFFRONTO

E

TESTO FINALE

(versione emendata con testo sottolineato in data 25/03/2023)

Settembre 2023 - Adozione preliminare

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



SOMMARIO

Relazione Illustrativa.....	4
Parte Prima: Norme Generali.....	4
Art. 1. Finalità del Piano Regolatore generale	4
Art.2. Elaborati della variante 2012 al P.R.G. di PELUGO - in formato PRGTOOLS	4
Art.3. Modalità di attuazione del P.R.G.	5
PIANI ATTUATIVI	5
Art.4. Piani attuativi e Piano di Recupero	5
Art. 5. PA.1 - Piano Attuativo Balterin [Z501]	6
Art. 5.1 Ciclovia [F421 Z602].....	6
Art. 5.2 Verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto [Z302].....	7
Art. 5.3 Area di difesa paesaggistica [Z203]	7
Interventi ammessi.....	7
Interventi vietati	8
Art. 5.4 Aree rispetto storico-paesaggistico [Z305]	9
Art. 5.5 Edifici e manufatti esistenti all'interno del Piano Attuativo.....	9
Art. 5.6 Aree di protezione fluviale	9
Art. 5.7 Aree agricole del PUP	9
Art. 5.8 Infrastrutture e parcheggi	9
Art. 5.9 Convenzione	10
Art. 5.10 Varianti al piano attuativo e modifiche non sostanziali	10
Art.6 Condizioni di edificabilità dei suoli. Aree inedificabili; Recinzioni	10
Art.7. Azzonamento	11
Art.8. Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi	11
Art.8 bis Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e tra i fabbricati	13
1.Distanze minime fra fabbricati.....	14
2.Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive.....	14
3.Distanze tra edifici da applicare in altre aree.....	14
Art.9. Aree per la mobilità: Viabilità	15
Parte Seconda: Classificazione del territorio.....	18
Art.10. Definizione delle zone	18
Art.11. Zone residenziali: norme generali	18
Art. 11 bis Disciplina degli alloggi destinati a residenza	19
A. Definizioni.	19
B. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.....	20
C. Disciplina degli edifici residenziali esistenti.	20
D. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.	20
C. Eccezioni.	21
Art 11 ter. Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici	21
Art.12. Zone produttive: norme generali	22
Art.13. Zone alberghiere: norme generali	22
Art.14. Zona A - Insediamenti ed elementi storici	22

Art.15. Zone B - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento	24
Art.16. Zone B2 - Zone residenziali di completamento di espansione	24
Art.17. Interventi di recupero e utilizzo dei sottotetti esistenti a fini residenziali	25
Art.18 : ABROGATO	26
Art.19. Zone D: Aree produttive del settore secondario, commerciale, e terziarie generali	26
Art.20. Zone D: zone per attività artigianali, commerciali e terziarie	26
Art.21. Zone D2: zone per attività alberghiere	26
ZONE E: AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI ED AREE PER AZIENDE AGRICOLE.....	27
Art. 22 Zone Agricole e norme di carattere generale	27
<i>Interventi sugli edifici esistenti in zona agricola</i>	27
Art. 22bis. Zone Agricole di Pregio [E104]	28
Art. 23 Zone Agricole art. 37 del PUP [E103]	28
<i>Vincoli derivanti dall'attivazione delle misure di difesa paesaggistica</i>	29
Art. 23bis Zone Agricole locali [E109]	29
Art. 24 Zone per attività produttive agricole	29
Art. 25. Zone a Parco naturale	29
Art. 26. Zone a bosco	30
Art. 27. Zone a pascolo	30
Art. 28 Aree di protezione fluviale	30
<i>Art. 28.1 Ambito ecologico [Z312]</i>	30
<i>Art. 28.2 Ambito paesaggistico [Z329]</i>	31
Art. 29.Zone F: per attrezzature e servizi pubblici	32
Art. 30. Aree per la mobilità: fasce di rispetto lungo le strade esistenti e di progetto	33
Art. 31. Fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua, le sorgenti e i pozzi	34
Art. 31bis. Fasce di rispetto cimiteriale	35
Art. 32. Aree di tutela ambientale	35
Art. 33. Beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004	35
<i>Art. 33.1. Aree a tutela archeologica [Z303]</i>	35
<i>Aree di proprietà pubblica.....</i>	35
<i>Aree a tutela 01</i>	35
<i>Aree a tutela 02</i>	36
<i>Scoperte fortuite</i>	36
<i>Art. 33.2. Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]</i>	36
Art. 34. Zone a rischio geologico ed idrologico	38
Art. 35: Abrogato	39
CATEGORIE E MODALITA' DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	39
Art. 36. Tutela degli insediamenti storici	39
Art. 37. Categorie di intervento previste	39
<i>37.1 Manutenzione ordinaria.....</i>	39
<i>37.2 Manutenzione straordinaria.....</i>	39
<i>37.3 Restauro</i>	40
<i>37.4 Risanamento conservativo.....</i>	40
<i>37.5 Ristrutturazione edilizia.....</i>	41
<i>37.6 Interventi di sostituzione edilizia.....</i>	42
<i>37.7 Demolizione e ricostruzione.....</i>	42

37.8 Demolizione.....	42
Art.38. Interventi sugli spazi liberi	42
Art.38.2.Manutenzione straordinaria degli spazi di pertinenza	42
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	43
Art.39.Contenuti	43
<i>Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali</i>	43
<i>Zone compatibili con gli insediamenti commerciali</i>	44
Art. 42 Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali	44
<i>Disciplina del settore commerciale.....</i>	45
<i>Tipologie commerciali e definizioni.....</i>	45
<i>Localizzazione delle strutture commerciali</i>	45
<i>Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.....</i>	46
<i>Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli.....</i>	46
<i>Attività commerciali all'ingrosso.....</i>	47
<i>Spazi di parcheggio¹⁰</i>	47
<i>Altre disposizioni¹¹</i>	48
<i>Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti¹⁵.....</i>	48
<i>Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima¹⁷.....</i>	48
<i>Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti¹⁹.....</i>	49
<i>Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare²⁰</i>	49
<i>Valutazione di impatto ambientale²¹</i>	49
Allegati.....	50
Allegato 1 - Tabelle definizioni in materia di urbanistica commerciale	50
Allegato 2 - Articolo 112, 121 della L.P. 15/2015 ed ex Art. 62 della L.P. 1/2008	50
Allegato 02 - art. 62 L.P. 1/2008 abrogato ma ancora applicabile.....	50

NORME DI ATTUAZIONE
ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI VARIANTE
TESTO DI RAFFRONTO

Art. 5. PA.1 - Piano Attuativo Balterin [Z501]

1. Per l'attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale, tutela delle aree perifluivali, fruizione pubblica delle sponde del fiume Sarca, l'amministrazione comunale attiva un piano attuativo di iniziativa pubblica con effetti espropriativi ai sensi dell'art. 56 della L.P. 15/2015.
2. Obiettivi di carattere generale del piano attuativo:
 - definizione delle misure di tutela e riqualificazione ambientale e difesa paesaggistica volte alla salvaguardia delle potenzialità naturali;
 - definire le aree da destinare alla fruizione pubblica per finalità didattico/culturali e ricreative;
 - prevedere misure atte a riqualificare le aree degradate;
 - individuare le aree da sottoporre a particolari vincoli di tutela storica per la conservazione dei luoghi di interesse storico-culturale;
 - prevedere una nuova ciclovia, per un uso promiscuo ciclo/pedonale disposto longitudinalmente lungo il fiume con collegamenti alla viabilità esistente;
 - individuare aree di sosta per attività ludico ricreativa all'aperto;
3. Il Piano Attuativo all'interno del suo perimetro definisce:
 - ✓ il tracciato della Ciclovia
 - ✓ le zone destinate a verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto
 - ✓ le aree di difesa paesaggistica
 - ✓ le aree di rispetto storico
4. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del piano attutivo non rientrano nella pianificazione subordinata.
Per essi si applicano le norme di PRG stabilite per gli edifici esistenti in zona agricola, o per gli edifici storici catalogati.
Sono inoltre fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, per la tutela dei beni oggetti di vincolo diretto, indiretto o per l'attivazione delle procedure di verifica di interesse per i beni di proprietà pubblica con più di 70 anni, oltre ai vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.1 Ciclovia [F421 Z602]

1. La ciclovia verrà realizzata sulla base di un progetto definitivo redatto in conformità con le indicazioni planimetriche e dimensioni indicate nelle cartografie allegate al presente piano attuativo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla L.P. 12/2010 e disciplinari forniti dal Servizio Viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2. Le tavole del Piano Attuativo riportano il tracciato della ciclovia di progetto che collegherà l'abitato di Pelugo con l'abitato di Borzago, del comune di Spiazzo, in sponda destra del fiume Sarca.
3. La nuova ciclovia di larghezza prevista pari a 2,50 m, dovrà essere realizzata in modo da evitare il più possibile le opere d'arte la pavimentazione realizzata in materiali naturali e permeabili.
4. Il progetto definitivo potrà prevedere tutte le opere necessarie all'infrastrutturazione e dettagli esecutivi relativi alla tipologia del fondo ciclabile,
5. La realizzazione della ciclovia dovrà comunque accompagnarsi alla salvaguardia e al ripristino della fascia di vegetazione riparia.
Le azioni di miglioramento della parte vegetazionale che devono comprendere la messa a dimora di specie autoctone, eliminando specie aliene o esotiche infestanti.

L'eventuale ricostruzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche e tenendo conto delle norme del PTC del rispetto fluviale e degli ambiti ecologici.

Art. 5.2 Verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto *[Z302]*

1. Lungo il percorso della ciclovia è prevista la realizzazione di due aree di sosta, della dimensione di circa 30 mq ciascuna, allestite per la sosta con panchine, cestini dei rifiuti, pannelli informativi, che potranno essere utilizzate anche come postazione fissa per la manutenzione della ciclovia.
2. Nell'intorno della cappella della Madonna delle Grazie fino al limite della partenza della ciclovia è prevista un'area di circa 650 mq da destinare a verde pubblico di rispetto.
3. All'interno dell'area si prevede la possibilità di realizzare solo prato verde. E' ammessa la presenza di alberature di qualità, che dovranno essere costantemente manutentate, solo se preesistenti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione del verde e gli interventi necessari di manutenzione della Cappella nel rispetto della normativa di tutela degli edifici storici vincolati D.Lgs. 42/2004.
4. Per necessità di tutela e rispetto è ammessa la realizzazione di recinzioni.
5. Per la realizzazione delle recinzioni ammesse all'interno del PA si devono adottare tipologie adatte utilizzando i criteri e caratteri tipologici come contenuti nella pubblicazione "Recinzioni tradizionali in Trentino" edita nel 2011 dal Servizio foreste e fauna e Servizio Geologico della PAT.

Art. 5.3 Area di difesa paesaggistica *[Z203]*

1. Il piano attuativo definisce un'area di difesa paesaggistica coincidente con lo stesso perimetro del piano attuativo.
2. In questa area, contraddistinta da un elevato pregio paesaggistico intrinseco, si prevede una tutela finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e del contesto fisico originario definendo con precisione gli interventi ammessi e gli interventi vietati come di seguito elencato.

Interventi ammessi

3. Sono ammesse colture tradizionali, quali la praticoltura, arativi e frutteti di tipo estensivo che non prevedano la realizzazione di opere di sostegno come indicate al successivo comma 9.
4. Sono ammesse opere di bonifica agraria e ripristino delle aree prative abbandonate eliminando il rimboschimento spontaneo nel rispetto dell'andamento naturale del terreno. E' ammesso il ripristino delle mura di terrazzamento da realizzarsi con le tecniche tradizione delle mura a secco.
5. Le mura a secco dovranno essere conservate e/o ripristinate utilizzando tecniche tradizionali. eventuali consolidamenti statici (fondazione ed elevazioni in cemento, terre armate, e simili) dovranno essere mascherati da un nuovo muro in sassi utilizzando le tecniche tradizione a fuga aperta.
6. All'interno dell'area è ammessa la realizzazione di steccati in legno a protezione della strada o della ciclovia;

Piccoli steccati in legno di tipo tradizionale sono ammessi anche per recintare piccoli orti di dimensione massima di 100 mq, a servizio degli edifici esistenti nel numero massimo di uno per ogni porzione materiale dello stesso, mantenendo una distanza minima dai confini, dalle strade e dalla ciclovia di 5 m.

7. All'interno dell'area di difesa paesaggistica sono vietate la realizzazioni di nuove costruzioni entro e fuori terra. Sono fatti salvi gli interventi previsti dalle norme del PRG per gli edifici esistenti.
8. L'inedificabilità è necessaria per garantire la conservazione dei caratteri storici e paesaggistici della zona agricola, e per non compromettere le finalità ed obiettivi del Parco Fluviale del Fiume Sarca in fase studio da parte della comunità di Valle sulla base dell'accordo di programma approvato dalla giunta Provinciale n. 1844 di data 22/11/2019. L'inedificabilità riguarda anche edifici a funzione agricola, edifici pertinenziali, costruzioni accessorie, costruzioni di limitate dimensioni come definiti agli articoli 84 e 85 del DPP 8-61/Leg.

Interventi vietati

9. Sono vietate colture intensive, ad eccezione dei piccoli frutti, nel rispetto degli altri criteri di tutela, che possano snaturare i caratteri paesaggistici e sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto zootecnico.
10. Sono vietate recinzioni che possano interrompere la continuità dei corridoi ecologici lungo le sponde del fiume Sarca.
11. Sono vietate tutte le modifiche che possono comunque incidere sulla consistenza e sul paesaggio elencate come attività edilizia libera dall'articolo 78 della L.P. 15/2015, Sono quindi vietati gli interventi stabiliti alle lettere c), g), h), i), k), l), m), o), r), r bis). (gazebo, strutture prefabbricate precarie, silos, tunnel, ecc.).
12. Al fine della conservazione degli habitat autoctoni sono ammesse tutte le operazioni necessarie alla eliminazione delle piante infestanti quali per esempio il poligono del Giappone (reynoutria Japonica) e al Panace di Mantegazzi.
13. Al fine della conservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici descritti sono vietate le seguenti opere:
 - palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
 - posa di reti antigrandine, teli antipioggia e teli anti insetto;
 - serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;
 - demolizione di muretti a secco; qualora fossero interessati dall'area di progetto i muretti a secco verranno opportunamente ricostruiti.
 - realizzazione di scogliere con esclusione di quelle necessarie al sostegno degli argini;
 - cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi, depositi di legname o depositi di reflui animali di ogni tipo.
 - recinzioni di qualsiasi genere ad esclusione di quelle descritte al precedente comma 6;

Art. 5.4 Aree rispetto storico-paesaggistico *[Z305]*

1. Sono aree inedificabili situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno conservare, a tutela e conservazione di edifici storici esistenti e per preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.
2. All'interno dei queste aree si applicano gli stessi criteri e vincoli previsti per le aree di difesa paesaggistica.
3. Sono ammessi gli interventi di interesse pubblico di infrastrutturazione e per la fruizione pubblica dei beni e gli interventi finalizzati al restauro, riqualificazione e

consolidamento degli edifici e manufatti storici esistenti nel rispetto le norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.5 Edifici e manufatti esistenti all'interno del Piano Attuativo

1. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del Piano Attuativo non rientrano nella pianificazione subordinata.
2. Per essi si applicano le norme di PRG come definite per gli edifici esistenti in zona agricola, o per gli edifici storici catalogati, e nel rispetto delle norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.6 Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviali interessate dal perimetro del Piano Attuativo sono soggette alle norme stabilite dal PTC stralcio della Comunità *"Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale"*, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015", richiamate all'articolo 28 nelle NdA del PRG, come richiamate al successivo art. 28.

Art. 5.7 Aree agricole del PUP

1. le aree agricole del PUP Art. 37 interne al piano attuativo sono disciplinate dalla norme di PRG in adeguamento alle norme del PUP e PTC.
2. All'interno di queste zone sono ammessi gli utilizzi ai sensi di tali norme con i limiti e prescrizioni definite dalle norme di difesa paesaggistica e rispetto storico-paesistico del presente piano attuativo.

Art. 5.8 Infrastrutture e parcheggi

3. Per l'attuazione del piano attuativo non sono previsti interventi di infrastrutturazione diversi da quelli già elencati e descritti nei precedenti articoli.
4. All'esterno del perimetro del Piano attuativo il Piano Regolatore Generale potrà definire ulteriori e diverse previsioni finalizzate alla fruizione dell'area ludico-sportiva delle Masere.

Art. 5.9 Convenzione

1. Per l'attuazione degli interventi non sono previste convenzioni. Sono fatte salve le possibilità di stipulare accordi urbanistici con soggetti privati, nel rispetto della normativa provinciale, comunque finalizzati alla attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 5.10 Varianti al piano attuativo e modifiche non sostanziali

1. Varianti al Piano Attuativo potranno essere proposte dalla Amministrazione comunale ogni qualvolta ne ricorra la necessità nel rispetto delle procedure previste dalla normativa provinciale.

2. Le modifiche non sostanziali che potranno essere effettuate sia nella fase di progettazione definitiva, esecutiva o realizzazione delle opere e che non comportano variante al presente pianto attuativo sono:
 - a) scostamento dell'asse della ciclovia, nel limite massimo di 20 metri per parte dall'asse indicato nella planimetria del piano attuativo;
 - b) diversa dimensione trasversale della sede della ciclovia, nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 6, articolo 4, della L.P. 12/2002;
 - c) diversa forma e/o posizione delle aree di sosta poste lungo la ciclovia nel rispetto del limite massimo totale di 60 mq di superficie;
 - d) diversa forma e dimensione dell'area a verde di rispetto attorno alla Cappella delle Madonne delle Grazie esteso fino al limite della ciclovia definito nel rispetto della precedente lettera a);

Art. 22 Zone Agricole e norme di carattere generale

1. All'interno del territorio del Comune di Pelugo si trovano le seguenti zone agricole in adeguamento alle previsioni del PTC, PUP e normativa provinciale di settore:
 - Zone agricole del PUP art. 37, individuate con codice shape E103
 - Zone agricole di pregio del PUP art. 38, individuate con codice shape E104
 - Zone agricole di rilevanza locale individuate con codice shape E109

Interventi sugli edifici esistenti in zona agricola

2. Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015;
3. Per gli edifici con destinazione agricola sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 30% della Sun esistente finalizzati alle attività agricole e attività connesse previste dalla normativa provinciale in materia (art. 37 e art. 38 della L.P. 5/2008, Capo I del titolo IV del RUEP, art. 112 della L.P. 15/2015);
4. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 (12/08/2015) – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.
5. Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della l.p. 15/2015, ammettendo gli interventi di recupero di cui all'art. 77 della L.P. 15/2015 con possibilità di ampliamento massimo nella misura del 20% della Sun nel caso di interventi di ristrutturazione.
6. All'interno delle aree agricole prossime ai corsi d'acqua superficiali devono essere applicate particolari azioni di tutela come previsto dal “Piano provinciale di risanamento delle acque” ove in particolare si prevedono disposizioni in tema di limitazione allo smaltimento e spandimento sul territorio agricolo dei liquami provenienti dalle attività zootecniche. ^(2*)

(2) d.P.G.P. n. 5460/1987 “L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 “Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque”*

Art. 22bis. Zone Agricole di Pregio [E104]

1. Sono le zone agricole definite all'articolo 38 delle norme PUP (colore verde nelle cartografie PUP).attuali o potenziali.
2. Nelle aree predette possono collocarsi solo quelle attività produttive agricole che non alterino il territorio e eventuali strutture stagionali rimuovibili atte alla protezione della produzione coltivata.
3. Nelle zone agricole di pregio non è ammessa nuova edificazione.

Art. 23 Zone Agricole art. 37 del PUP [E103]

1. Sono le zone agricole attuali o potenziali. Coincidono con le aree agricole definite all'articolo 37 delle norme PUP (colore giallo nelle cartografie PUP).~~di interesse secondario del P.U.P.~~ Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture ad esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
- ~~2. Per i volumi edilizi esistenti sono ammesse le destinazioni d'uso a carattere residenziale e produttivo ed interventi di recupero con possibilità di aumento di volume dell'edificio esistente qualora l'ampliamento si renda necessario per fini agricoli o agroturistici per una quota non superiore al 30% sempre del volume esistente in conformità con tipologie architettoniche ed uso materiali tradizionali.~~
- 3.2. E' possibile altresì realizzare i manufatti di cui all'art. 3 D.P.P. 08.03.2010 n. 8-40/Leg.
- 4.3. La nuova edificazione della zona è ammessa secondo le seguenti modalità:
 - L'azienda agricola richiedente la Concessione Edilizia deve essere proprietaria di almeno due ettari di S.A.U. contigi e ricadenti nelle zone agricole e la costruzione deve ricadere in zona agricola.
 - la costruzione deve essere utilizzata solo per stalla, fienile o magazzino per i prodotti agricoli e impianti per la produzione;
 - il richiedente deve essere iscritto agli albi professionali prima sezione.
- 5.4. E' pure consentita la costruzione dell'alloggio sufficiente all'abitazione del nucleo familiare del proprietario o del conduttore dell'azienda per un volume comunque non superiore a 400 mc misurati al lordo delle murature e dei solai. Tale volume deve far parte del fabbricato principale.
 - Rc % 20
 - H massima ml 6,00
 - H massima nel caso di tipologia con fienile sovrapposto a stalla ml 7,50
 - Volume massimo (compreso alloggio del proprietario o conduttore) mc 3.000
- 6.5. Per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i fabbricati vale quanto disposto dall'art 8 bis delle presenti norme.
 - Lotto minimo sul quale insiste l'edificio mq. 20.000
- 7.6. Il rilascio delle concessioni riguardanti la realizzazione delle opere sopra citate, è subordinato al parere, in ordine di congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, della commissione competente ai sensi dell'art. 83 della L.P.39/76. Per gli edifici costruiti prima del 1967 e che non abbiano carattere produttivo, è ammessa la possibilità di mutare la destinazione d'uso.

Vincoli derivanti dall'attivazione delle misure di difesa paesaggistica

7. Le zone agricole del PUP art. 37 ricadenti all'interno delle zone di difesa paesaggistica come definite all'articolo 5.3 sono inedificabili e soggette a tutti i vincoli e limitazioni previsti dallo stesso articolo. Sono quindi esclusi tutti gli interventi previsti ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, e 7.

Art. 23bis Zone Agricole locali [E109]

1. Le zone agricole locali individuate in adeguamento alle previsioni del PTC stralcio della Comunità delle Giudicarie sono soggette alle stesse norme previste per le zone agricole del PUPP art. 37.

Art. 28 Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviale del territorio del Comune di Pelugo sono adeguate al PTC Stralcio della comunità delle Giudicarie "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale" approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015.
2. Reti delle riserve: la definizione del Parco Fluviale del fiume Sarca viene demandata al progetto di Reti delle riserve istituito ai sensi della L.P. 11/2007.
3. Il PRG riporta nella proprie cartografie le seguenti aree:

Art. 28.1 Ambito ecologico [Z312]

1. Sono le aree di protezione fluviale a valenza elevata e valenza mediocre come rappresentate nelle tavole del sistema ambientale.
2. Per queste aree si applicano le norme contenute all'art. 2 del PTC Stralcio della Comunità.

Art. 28.2 Ambito paesaggistico [Z329]

1. Sono le aree di protezione fluviale a valenza elevata e valenza mediocre come rappresentate nelle tavole del sistema ambientale.
2. Per queste aree si applicano le norme contenute all'art. 3 del PTC Stralcio della Comunità.

Art. 28. Zone a parco fluviale del Sarca e ambiti fluviali ecologici

~~Si tratta di aree a prato e a bosco-golenale prossime al fiume, nonché dell'alveo del Sarca individuate nella cartografia in scala 1:25000 del sistema ambientale del P.U.P.~~

~~Nel parco fluviale valgono le seguenti norme:~~

- ~~a) l'alveo del fiume è destinato al deflusso ed al ristagno delle acque del Sarca e alle attività ricreative;~~
- ~~b) i prati sono destinati all'attività zootechnica e alle attività sportive ricreative;~~
- ~~c) i boschi sono destinati alla produzione del legname secondo le normative vigenti, alla fauna selvatica e alle attività ricreative.~~

~~Il Comune potrà dotarsi di un P.A. relativo al parco fluviale, da redigere secondo i seguenti indirizzi. Il progetto dovrà essere rivolto a:~~

- ~~- riqualificare ambientalmente e morfologicamente le aree che lo richiedono;~~
- ~~- destinare delle zone alla continuazione dell'attività agricola, con le prescrizioni idonee al mantenimento e al recupero del paesaggio agricolo tradizionale e alla salvaguardia delle potenzialità naturali;~~
- ~~- allestire, nelle zone in cui è possibile, attrezzature ad uso didattico e ricreativo, nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici del parco;~~
- ~~- riqualificare le aree degradate;~~
- ~~- individuare le aree vincolate e non dei monumenti di interesse storico-culturale nelle quali sono possibili solo interventi di restauro conservativo;~~
- ~~- realizzare nuovi percorsi ciclo-pedonali e cavalcabili disposti sia longitudinalmente lungo il fiume che trasversalmente per integrare il fiume stesso al territorio;~~
- ~~- realizzare aree di sosta, attrezzate per lo sport all'aperto, percorsi vita, punti di ristoro, ecc.~~

Il parco svolge una funzione di salvaguardia ambientale dell'ambito fluviale e ricreativa, oltre a rappresentare un elemento di connessione dei territori del comune di Pelugo e del comune di Spiazzo.

Fino all'approvazione del P.A. del Parco Fluviale valgono le destinazioni di zona previste dalla Tavola 1:2000 di PRG. I criteri di tutela degli ambiti idraulici, ecologici e paesaggistici all'interno del Parco Fluviale del Sarea dovranno rispettare le norme del PGUAP.

La rete idrografica inserita nell'elenco delle acque pubbliche e rappresentata in cartografia è soggetta al rispetto della normativa provinciale L.P. 18 del 8 luglio 1976

Ambiti fluviali ecologici

3. Per gli ambiti ecologici a valenza elevata (**aree ad elevata integrità**) valgono le seguenti precisazioni che prevalgono anche sulle previsioni del parco fluviale:

- All'interno di tali aree sono incompatibili ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.

- Al solo fine del mantenimento dei caratteri di fruibilità ricreativa sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti.

- In tali aree sono quindi generalmente vietate opere di recinzione e qualsiasi modifica dell'andamento naturale del terreno che possa costituire alterazione ambientale e paesaggistica quali mura di contenimento, bonifiche agrarie con asportazione dei trovanti e spietramenti, disboscamenti, cambi di coltura.

- Sono ammessi interventi di sistemazione del suolo che garantiscono la continuità e la naturalità delle sponde fluviali con possibilità di realizzare percorsi pedonali e ciclabili utilizzando materiali e tecniche naturali.

- In prossimità di fossati o anfratti si dovranno realizzare passerelle in legno aperte che permettano il libero passaggio dell'acqua e della fauna

Art. 33. Beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Art. 33.1. Aree a tutela archeologica [Z303]

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

2. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

3. Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

4. Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scoperte fortuite

5. Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 33.2. Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004
[Z301 Z302 Z327]

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
6. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
7. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

Art. 33. Zone di protezione ambientale di manufatti e siti di interesse storico culturale e naturalistico

1. Per i manufatti individuati con apposita simbologia nelle tav. di P.R.G. sono consentite opere di restauro edilizio; non sono ammesse variazioni di destinazione d'uso o nuove costruzioni, né alterazione dei suoli, né demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.
2. Nelle aree di pertinenza sono ammesse le seguenti opere:
 - a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione interna. Per tali unità sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico;
 - b) mantenimento, reimpianto e trasformazione delle colture agricole;
 - c) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali;
 - d) la creazione di tracciati viari e di parcheggi in superficie purché non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali;
 - e) la realizzazione di aree a verde pubblico.

3. Sono comunque sempre prevalenti le disposizioni di tutela dei vincoli diretti ed indiretti dettati dal d. legislativo n. 42/2004.

Art. 33bis. Zone di tutela archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D. Leg. 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla L.P. 17 febbraio 2003, n° 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Sovraintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della L.P. 17.02.03, n° 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:

Art. 33ter

AREE A TUTELA 03:

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 e 02. Per quanto riguarda queste zone per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Sovraintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

AREE A TUTELA 02:

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Sovraintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedano la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Sovraintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al fac-simile predisposto dalla Sovraintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Sovrintendenza per i beni archeologici. La Sovrintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalla opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

AREE A TUTELA 01:

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22/01/04 n° 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e valorizzazione.

Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

~~Sono comunque sempre prevalenti le disposizioni di tutela dei vincoli diretti ed indiretti dettati dal d. legislativo n.42/2004.~~

Art. 33quater. ~~Vincolo diretto ed indiretto a tutela dei beni culturali e del paesaggio~~

- ~~1.Tutti gli edifici di proprietà dello Stato, di enti territoriali, di ogni ente o istituto pubblico, delle persone giuridiche senza fine di lucro, che rientrano nella fattispecie prevista dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 42/2004 devono essere assoggettati alla procedura di verifica di interesse come definita dallo stesso articolo.~~
- ~~2.Si precisa che rientrano nella fattispecie richiamate dal precedente comma anche: fontane, lavatoi, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, pavimentazioni decorative, e tutte le particolari opere poste ad ornamento degli edifici.~~
- ~~3.La domanda deve essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento.~~
- ~~4.Fino alla data di espressione del parere sui beni prodotta al competente organismo provinciale non sono ammessi interventi di nessuna natura ad esclusione dell'ordinaria manutenzione e/o delle opere necessarie ad evitare la rovina dell'edificio o di parti strutturali e decorative dello stesso anche rientranti nelle pertinenze degli stessi.~~
- ~~5.Sono comunque sempre prevalenti le disposizioni di tutela dei vincoli diretti ed indiretti dettati dal d. legislativo n.42/2004.~~

NORME DI ATTUAZIONE
ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI VARIANTE
TESTO FINALE

Art. 5. PA.1 - Piano Attuativo Balterin [Z501]

1. Per l'attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale, tutela delle aree perifluivali, fruizione pubblica delle sponde del fiume Sarca, l'amministrazione comunale attiva un piano attuativo di iniziativa pubblica con effetti espropriativi ai sensi dell'art. 56 della L.P. 15/2015.
2. Obiettivi di carattere generale del piano attuativo:
 - definizione delle misure di tutela e riqualificazione ambientale e difesa paesaggistica volte alla salvaguardia delle potenzialità naturali;
 - definire le aree da destinare alla fruizione pubblica per finalità didattico/culturali e ricreative;
 - prevedere misure atte a riqualificare le aree degradate;
 - individuare le aree da sottoporre a particolari vincoli di tutela storica per la conservazione dei luoghi di interesse storico-culturale;
 - prevedere una nuova ciclovia, per un uso promiscuo ciclo/pedonale disposto longitudinalmente lungo il fiume con collegamenti alla viabilità esistente;
 - individuare aree di sosta per attività ludico ricreativa all'aperto;
3. Il Piano Attuativo all'interno del suo perimetro definisce:
 - ✓ il tracciato della Ciclovia
 - ✓ le zone destinate a verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto
 - ✓ le aree di difesa paesaggistica
 - ✓ le aree di rispetto storico
4. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del piano attutivo non rientrano nella pianificazione subordinata.
Per essi si applicano le norme di PRG stabilite per gli edifici esistenti in zona agricola, o per gli edifici storici catalogati.
Sono inoltre fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, per la tutela dei beni oggetti di vincolo diretto, indiretto o per l'attivazione delle procedure di verifica di interesse per i beni di proprietà pubblica con più di 70 anni, oltre ai vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.1 Ciclovia [F421 Z602]

1. La ciclovia verrà realizzata sulla base di un progetto definitivo redatto in conformità con le indicazioni planimetriche e dimensioni indicate nelle cartografie indicate nel presente piano attuativo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla L.P. 12/2010 e disciplinari forniti dal Servizio Viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2. Le tavole del Piano Attuativo riportano il tracciato della ciclovia di progetto che collegherà l'abitato di Pelugo con l'abitato di Borzago, del comune di Spiazzo, in sponda destra del fiume Sarca.
3. La nuova ciclovia di larghezza prevista pari a 2,50 m, dovrà essere realizzata in modo da evitare il più possibile le opere d'arte la pavimentazione realizzata in materiali naturali e permeabili.
4. Il progetto definitivo potrà prevedere tutte le opere necessarie all'infrastrutturazione e dettagli esecutivi relativi alla tipologia del fondo ciclabile,
5. La realizzazione della ciclovia dovrà comunque accompagnarsi alla salvaguardia e al ripristino della fascia di vegetazione riparia.
Le azioni di miglioramento della parte vegetazionale che devono comprendere la messa a dimora di specie autoctone, eliminando specie aliene o esotiche infestanti.

L'eventuale ricostruzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche e tenendo conto delle norme del PTC del rispetto fluviale e degli ambiti ecologici.

Art. 5.2 Verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto [Z302]

1. Lungo il percorso della ciclovia è prevista la realizzazione di due aree di sosta, della dimensione di circa 30 mq ciascuna, allestite per la sosta con panchine, cestini dei rifiuti, pannelli informativi, che potranno essere utilizzate anche come postazione fissa per la manutenzione della ciclovia.
2. Nell'intorno della cappella della Madonna delle Grazie fino al limite della partenza della ciclovia è prevista un'area di circa 650 mq da destinare a verde pubblico di rispetto.
3. All'interno dell'area si prevede la possibilità di realizzare solo prato verde. E' ammessa la presenza di alberature di qualità, che dovranno essere costantemente manutentate, solo se preesistenti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione del verde e gli interventi necessari di manutenzione della Cappella nel rispetto della normativa di tutela degli edifici storici vincolati D.Lgs. 42/2004.
4. Per necessità di tutela e rispetto è ammessa la realizzazione di recinzioni.
5. Per la realizzazione delle recinzioni ammesse all'interno del PA si devono adottare tipologie adatte utilizzando i criteri e caratteri tipologici come contenuti nella pubblicazione "Recinzioni tradizionali in Trentino" edita nel 2011 dal Servizio foreste e fauna e Servizio Geologico della PAT.

Art. 5.3 Area di difesa paesaggistica [Z203]

1. Il piano attuativo definisce un'area di difesa paesaggistica coincidente con lo stesso perimetro del piano attuativo.
2. In questa area, contraddistinta da un elevato pregio paesaggistico intrinseco, si prevede una tutela finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e del contesto fisico originario definendo con precisione gli interventi ammessi e gli interventi vietati come di seguito elencato.

Interventi ammessi

3. Sono ammesse colture tradizionali, quali la praticoltura, arativi e frutteti di tipo estensivo che non prevedano la realizzazione di opere di sostegno come indicate al successivo comma 9.
4. Sono ammesse opere di bonifica agraria e ripristino delle aree prative abbandonate eliminando il rimboschimento spontaneo nel rispetto dell'andamento naturale del terreno. E' ammesso il ripristino delle mura di terrazzamento da realizzarsi con le tecniche tradizione delle mura a secco.
5. Le mura a secco dovranno essere conservate e/o ripristinate utilizzando tecniche tradizionali. eventuali consolidamenti statici (fondazione ed elevazioni in cemento, terre armate, e simili) dovranno essere mascherati da un nuovo muro in sassi utilizzando le tecniche tradizione a fuga aperta.
6. All'interno dell'area è ammessa la realizzazione di steccati in legno a protezione della strada o della ciclovia;

Piccoli steccati in legno di tipo tradizionale sono ammessi anche per recintare piccoli orti di dimensione massima di 100 mq, a servizio degli edifici esistenti nel numero massimo di uno per ogni porzione materiale dello stesso, mantenendo una distanza minima dai confini, dalle strade e dalla ciclovia di 5 m.

7. All'interno dell'area di difesa paesaggistica sono vietate la realizzazioni di nuove costruzioni entro e fuori terra. Sono fatti salvi gli interventi previsti dalle norme del PRG per gli edifici esistenti.
8. L'inedificabilità è necessaria per garantire la conservazione dei caratteri storici e paesaggistici della zona agricola, e per non compromettere le finalità ed obiettivi del Parco Fluviale del Fiume Sarca in fase studio da parte della comunità di Valle sulla base dell'accordo di programma approvato dalla giunta Provinciale n. 1844 di data 22/11/2019. L'inedificabilità riguarda anche edifici a funzione agricola, edifici pertinenziali, costruzioni accessorie, costruzioni di limitate dimensioni come definiti agli articoli 84 e 85 del DPP 8-61/Leg.

Interventi vietati

9. Sono vietate colture intensive, ad eccezione dei piccoli frutti, nel rispetto degli altri criteri di tutela, che possano snaturare i caratteri paesaggistici e sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto zootecnico.
10. Sono vietate recinzioni che possano interrompere la continuità dei corridoi ecologici lungo le sponde del fiume Sarca.
11. Sono vietate tutte le modifiche che possono comunque incidere sulla consistenza e sul paesaggio elencate come attività edilizia libera dall'articolo 78 della L.P. 15/2015, Sono quindi vietati gli interventi stabiliti alle lettere c), g), h), i), k), l), m), o), r), r bis). (gazebo, strutture prefabbricate precarie, silos, tunnel, ecc.).
12. Al fine della conservazione degli habitat autoctoni sono ammesse tutte le operazioni necessarie alla eliminazione delle piante infestanti quali per esempio il poligono del Giappone (reynoutria Japonica) e al Panace di Mantegazzi.
13. Al fine della conservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici descritti sono vietate le seguenti opere:
 - palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
 - posa di reti antigrandine, teli antipioggia e teli anti insetto;
 - serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;
 - demolizione di muretti a secco; qualora fossero interessati dall'area di progetto i muretti a secco verranno opportunamente ricostruiti.
 - realizzazione di scogliere con esclusione di quelle necessarie al sostegno degli argini;
 - cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi, depositi di legname o depositi di reflui animali di ogni tipo.
 - recinzioni di qualsiasi genere ad esclusione di quelle descritte al precedente comma 6;

Art. 5.4 Aree rispetto storico-paesaggistico [Z305]

1. Sono aree inedificabili situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno conservare, a tutela e conservazione di edifici storici esistenti e per preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.
2. All'interno dei queste aree si applicano gli stessi criteri e vincoli previsti per le aree di difesa paesaggistica.
3. Sono ammessi gli interventi di interesse pubblico di infrastrutturazione e per la fruizione pubblica dei beni e gli interventi finalizzati al restauro, riqualificazione e

consolidamento degli edifici e manufatti storici esistenti nel rispetto le norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.5 Edifici e manufatti esistenti all'interno del Piano Attuativo

1. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del Piano Attuativo non rientrano nella pianificazione subordinata.
2. Per essi si applicano le norme di PRG come definite per gli edifici esistenti in zona agricola, o per gli edifici storici catalogati, e nel rispetto delle norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 5.6 Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviali interessate dal perimetro del Piano Attuativo sono soggette alle norme stabilite dal PTC stralcio della Comunità *"Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale"*, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015", richiamate all'articolo 28 nelle Nda del PRG, come richiamate al successivo art. 28.

Art. 5.7 Aree agricole del PUP

1. le aree agricole del PUP Art. 37 interne al piano attuativo sono disciplinate dalla norme di PRG in adeguamento alle norme del PUP e PTC.
2. All'interno di queste zone sono ammessi gli utilizzi ai sensi di tali norme con i limiti e prescrizioni definite dalle norme di difesa paesaggistica e rispetto storico-paesistico del presente piano attuativo.

Art. 5.8 Infrastrutture e parcheggi

3. Per l'attuazione del piano attuativo non sono previsti interventi di infrastrutturazione diversi da quelli già elencati e descritti nei precedenti articoli.
4. All'esterno del perimetro del Piano attuativo il Piano Regolatore Generale potrà definire ulteriori e diverse previsioni finalizzate alla fruizione dell'area ludico-sportiva delle Masere.

Art. 5.9 Convenzione

1. Per l'attuazione degli interventi non sono previste convenzioni. Sono fatte salve le possibilità di stipulare accordi urbanistici con soggetti privati, nel rispetto della normativa provinciale, comunque finalizzati alla attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 5.10 Varianti al piano attuativo e modifiche non sostanziali

1. Varianti al Piano Attuativo potranno essere proposte dalla Amministrazione comunale ogni qualvolta ne ricorra la necessità nel rispetto delle procedure previste dalla normativa provinciale.

2. Le modifiche non sostanziali che potranno essere effettuate sia nella fase di progettazione definitiva, esecutiva o realizzazione delle opere e che non comportano variante al presente pianto attuativo sono:
 - a) scostamento dell'asse della ciclovia, nel limite massimo di 20 metri per parte dall'asse indicato nella planimetria del piano attuativo;
 - b) diversa dimensione trasversale della sede della ciclovia, nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 6, articolo 4, della L.P. 12/2002;
 - c) diversa forma e/o posizione delle aree di sosta poste lungo la ciclovia nel rispetto del limite massimo totale di 60 mq di superficie;
 - d) diversa forma e dimensione dell'area a verde di rispetto attorno alla Cappella delle Madonne delle Grazie esteso fino al limite della ciclovia definito nel rispetto della precedente lettera a);

Art. 22 Zone Agricole e norme di carattere generale

1. All'interno del territorio del Comune di Pelugo si trovano le seguenti zone agricole in adeguamento alle previsioni del PTC, PUP e normativa provinciale di settore:
 - Zone agricole del PUP art. 37, individuate con codice shape E103
 - Zone agricole di pregio del PUP art. 38, individuate con codice shape E104
 - Zone agricole di rilevanza locale individuate con codice shape E109

Interventi sugli edifici esistenti in zona agricola

2. Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015;
3. Per gli edifici con destinazione agricola sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 30% della Sun esistente finalizzati alle attività agricole e attività connesse previste dalla normativa provinciale in materia (art. 37 e art. 38 della L.P. 5/2008, Capo I del titolo IV del RUEP, art. 112 della L.P. 15/2015);
4. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 (12/08/2015) – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.
5. Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola e gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della l.p. 15/2015, ammettendo gli interventi di recupero di cui all'art. 77 della L.P. 15/2015 con possibilità di ampliamento massimo nella misura del 20% della Sun nel caso di interventi di ristrutturazione.
6. All'interno delle aree agricole prossime ai corsi d'acqua superficiali devono essere applicate particolari azioni di tutela come previsto dal “Piano provinciale di risanamento delle acque” ove in particolare si prevedono disposizioni in tema di limitazione allo smaltimento e spandimento sul territorio agricolo dei liquami provenienti dalle attività zootecniche. ^(2*)

(2) d.P.G.P. n. 5460/1987 “L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 “Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque”*

Art. 22bis. Zone Agricole di Pregio [E104]

1. Sono le zone agricole definite all'articolo 38 delle norme PUP (colore verde nelle cartografie PUP).
2. Nelle aree predette possono collocarsi solo quelle attività produttive agricole che non alterino il territorio e eventuali strutture stagionali rimuovibili atte alla protezione della produzione coltivata.
3. Nelle zone agricole di pregio non è ammessa nuova edificazione.

Art. 23 Zone Agricole art. 37 del PUP [E103]

1. Sono le zone agricole attuali o potenziali. Coincidono con le aree agricole definite all'articolo 37 delle norme PUP (colore giallo nelle cartografie PUP). Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture ad esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. E' possibile altresì realizzare i manufatti di cui all'art. 3 D.P.P. 08.03.2010 n. 8-40/Leg.
3. La nuova edificazione della zona è ammessa secondo le seguenti modalità:
 - L'azienda agricola richiedente la Concessione Edilizia deve essere proprietaria di almeno due ettari di S.A.U. contigui e ricadenti nelle zone agricole e la costruzione deve ricadere in zona agricola.
 - la costruzione deve essere utilizzata solo per stalla, fienile o magazzino per i prodotti agricoli e impianti per la produzione;
 - il richiedente deve essere iscritto agli albi professionali prima sezione.
4. E' pure consentita la costruzione dell'alloggio sufficiente all'abitazione del nucleo familiare del proprietario o del conduttore dell'azienda per un volume comunque non superiore a 400 mc misurati al lordo delle murature e dei solai. Tale volume deve far parte del fabbricato principale.
 - Rc % 20
 - H massima ml 6,00
 - H massima nel caso di tipologia con fienile sovrapposto a stalla ml 7,50
 - Volume massimo (compreso alloggio del proprietario o conduttore) mc 3.000
5. Per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i fabbricati vale quanto disposto dall'art 8 bis delle presenti norme.
 - Lotto minimo sul quale insiste l'edificio mq. 20.000
6. Il rilascio delle concessioni riguardanti la realizzazione delle opere sopra citate, è subordinato al parere, in ordine di congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, della commissione competente ai sensi dell'art. 83 della L.P.39/76. Per gli edifici costruiti prima del 1967 e che non abbiano carattere produttivo, è ammessa la possibilità di mutare la destinazione d'uso.

Vincoli derivanti dall'attivazione delle misure di difesa paesaggistica

7. Le zone agricole del PUP art. 37 ricadenti all'interno delle zone di difesa paesaggistica come definite all'articolo 5.3 sono inedificabili e soggette a tutti i vincoli e limitazioni previsti dallo stesso articolo. Sono quindi esclusi tutti gli interventi previsti ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, e 7.

Art. 23bis Zone Agricole locali [E109]

1. Le zone agricole locali individuate in adeguamento alle previsioni del PTC stralcio della Comunità delle Giudicarie sono soggette alle stesse norme previste per le zone agricole del PUPP art. 37.

Art. 33. Beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Art. 33.1. Aree a tutela archeologica [Z303]

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

2. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

3. Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

4. Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Scoperte fortuite

5. Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 33.2. Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004
[Z301 Z302 Z327]

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico o storico.
5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
6. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
7. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.